

l'onorevole Vigna, e credo di aver dimostrato come il caricare sul bilancio dello Stato una parte della spesa dei Consorzi costituiti dai proprietari di vigne nel loro interesse, equivalga ad aggravare, non a sgravare, le condizioni dei contribuenti.

Non posso aderire neanche all'ordine del giorno modificato nel senso testè espresso dal proponente.

Però, senza volere ora precorrere la discussione dell'articolo 5, dichiaro all'onorevole Vigna che, d'accordo con la Commissione, introdurremo in tale articolo un emendamento che corrisponde, in parte, al desiderio dell'onorevole Vigna, e dovrebbe persuaderlo a non insistere nella sua proposta.

Volendo tener conto delle condizioni dei piccolissimi proprietari, siamo disposti ad aggiungere nel secondo comma dell'articolo 5, ove è detto che pagano 50 centesimi i proprietari di vigne che non superano mezzo ettaro, siamo disposti ad aggiungere che sono esenti i proprietari di vigneti di estensione non superiore a un quarto di ettaro.

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Fermi restando allo Stato e alle Province le facoltà e gli obblighi a loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, in ogni Provincia possono costituirsi Consorzi di proprietari di vigne, secondo le norme della presente legge e per i seguenti scopi:

a) la vigilanza contro la diffusione della fillossera nel territorio del Consorzio;

b) l'esplorazione dei vigneti, per ricercare e constatare l'eventuale esistenza della infezione fillosserica;

c) l'istituzione di vivai di viti resistenti, per la ricostituzione o il nuovo impianto dei vigneti;

d) la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera e all'uso delle viti resistenti.

« I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti contro altre infezioni e, in genere, a procurare con la cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperità della viticoltura. »

(È approvato).

Art. 2.

« Nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce, secondo le deliberazioni già prese dalle rispettive rappresentanze provinciali, i proprietari di vigne sono costituiti in Consorzi per mandamento.

« Il Comune diviso in più mandamenti forma un Consorzio solo. »

« Potrà, nei casi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento, essere autorizzata la costituzione di Consorzi di più mandamenti, anche quando essi comprendano Comuni diversi.

« Nelle altre Provincie del Regno potranno costituirsi i Consorzi secondo le rispettive condizioni locali, con circoscrizioni e modi anche diversi da quelli sopra indicati, da approvarsi per Decreto Reale, in seguito a domanda deliberata dal Consiglio provinciale nella forma stabilita dall'articolo 237, n. 1, della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164. »

Carcano, ministro di agricoltura e commercio
Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Carcano, ministro di agricoltura e commercio.
Io mi trovo d'accordo con la Commissione e spero anche con gli onorevoli Bertolini e altri che hanno parlato sullo stesso argomento, nella discussione generale, di trasportare al penultimo articolo l'ultima parte dell'articolo 2: « Nelle altre Provincie del Regno ecc. » Questa parte diventerebbe un articolo 17 bis.

Bertolini. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Bertolini. Ringrazio ministro e Commissione di aver fatto proprio il mio emendamento di sopprimere nell'articolo 2 l'ultimo comma del quale sarà opportuno fare un articolo 19.

Carcano, ministro d'agricoltura e commercio. No, un articolo 17 bis.

Bertolini. Io crederei, che l'ultimo comma dell'articolo 2 dovesse esser posto dopo l'articolo 18, inquantochè nel primo comma dell'articolo 18 si parla di un regolamento generale che dovrà provvedere alla esecuzione delle singole disposizioni antecedenti all'articolo 18, le quali potranno non applicarsi nelle Provincie non pugliesi. E poi nel secondo comma dell'articolo 18 si dice: « potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali. » Ora non v'è nessuna ragione perchè anche i Consorzi che siano costituiti in modo diverso da quello